



Tribunale Ordinario di Ravenna

SEZIONE SPECIALE

N. R.G. 968/2025

Nelle persone dei magistrati

Dott. Giovanni Treré, Presidente

Dott.ssa Elena Orlandi, Giudice

Dott. Gianluca Mulà, Giudice rel.

all'esito dell'udienza del 19/06/2025, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Ex art. 669 *terdecies* c.p.c.

Tra

Parte_1

C.F.:

C.F._1

difeso dalle Avv.

ALESSANDRA BARDUZZI e SIMONA LUCCHETTI

RECLAMANTE

E

Controparte_1

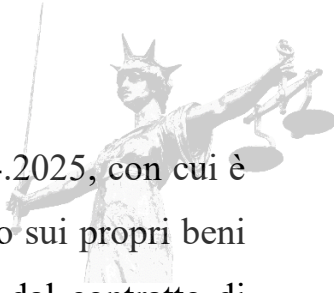
c.f.:

C.F._2

, difesa dall'Avv. DOMENICA

PAOLA VALTANCOLI

RECLAMATA

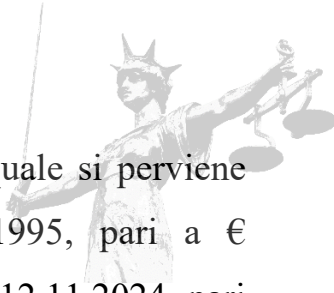


1. Parte_1 ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 15.4.2025, con cui è stato concesso in favore di Controparte_1 il sequestro conservativo sui propri beni sino alla concorrenza di € 2.000.000, a tutela del credito derivante dal contratto di associazione in partecipazione sottoscritto tra le parti in data 3.5.1999 e destinato a regolare i rapporti tra le parti a seguito dell'apporto di capitale (pari al 90%) fornito dalla CP_1 per l'acquisto dell'azienda denominata Farmacia Ghiselli da parte del Pt_1. In forza dell'art. 15 di detto contratto, infatti, l'associante (Pt_1) in caso di vendita della Farmacia avrebbe dovuto restituire il 90% del prezzo realizzato dalla vendita della Farmacia, aumentato degli eventuali crediti e diminuito degli eventuali debiti di gestione della Farmacia; venduta la Farmacia, l'associante nulla aveva inteso corrispondere all'associata. A tutela di detto credito, la CP_1 aveva preannunciato l'intenzione di instaurare il procedimento arbitrale in base all'art. 19 del contratto, con cui le parti avevano stabilito che *“le eventuali controversie dipendenti dalla interpretazione e dalla esecuzione del presente atto ed altre eventuali, relative alla Farmacia che n'è oggetto, saranno decise da un collegio di tre arbitri (...). Il Collegio arbitrale emetterà entro 90 giorni dalla sua composizione, in forma libera ed irrituale e con criterio equitativo, le proprie decisioni, che le parti si impegnano fin d'ora di accettare come espressione delegata della loro volontà”*.

2. I motivi di reclamo sono i seguenti:

a) inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità del ricorso per via della clausola compromissoria contenuta nell'art. 19 del contratto di associazione in partecipazione, trattandosi di arbitrato irrituale ed essendo la clausola compromissoria antecedente alla modifica dell'art. 669 *quinquies* c.p.c. che ha consentito la tutela cautelare anche laddove strumentale a tale tipo di arbitrario.

b) errata valutazione del *fumus boni iuris*, poiché il prezzo di vendita della Farmacia è stato pari a € 1.332.731, e non a € 3.600.000 come ritenuto dal giudice di prime cure, e da tale importo dovrebbero comunque essere detratte le seguenti voci: €



2.362.604,13 a titolo di incremento dell'avviamento (somma alla quale si perviene sottraendo l'apporto di capitale versato dalla CP_1 nel 1995, pari a € 1.487.395,87, al valore dell'avviamento attribuito alla Farmacia nel 12.11.2024, pari a € 3.850.000); € 750.000, per l'incremento immobiliare non spettante all'associata; € 650.000 a titolo di imposte dovute dall'associata in forza dell'art. 17, per cui *“Tutte le imposte complessivamente dovute in caso di eventuale vendita della Farmacia, da ASSOCIANTE ed ASSOCIATO, alla cessazione del contratto, saranno a carico dell'ASSOCIANTE per il 10% ... e dell'ASSOCIATO per il 90%”*. Per quanto concerne il prezzo di vendita dal quale operare dette sottrazioni, esso sarebbe pari a € 1.332.731 perché non andrebbe considerata la parte di prezzo pagata dall'acquirente mediante compensazione con i crediti vantati da Farmacia Ghiselli S.r.l. nei confronti del Pt_1 derivante dai prelevamenti da questi fatti sul conto della Farmacia; prelevamenti di cui, però, la CP_1 aveva beneficiato *“sia direttamente, tramite il pagamento da parte del Pt_1 di imposte e/o mutui ad essa personalmente riferibili, sia indirettamente, avendo goduto da oltre venti anni e continuando a godere, in via esclusiva, della casa coniugale, la cui ingente ristrutturazione, e prima ancora di essa l'acquisto, sono stati pagati con detto “Prelevamento titolare”*”. Il giudice di primo grado ha poi omesso di considerare il credito retributivo del Pt_1 pari a € 1.186.443.

c) Insussistenza del *periculum in mora*. Avrebbe errato il giudice di primo grado ad aver desunto la sussistenza di tale requisito dal non essersi il Pt_1 presentato in udienza, dall'aver tenuto all'oscuro la CP_1 dalla trattativa e dalla vendita della Farmacia e per aver sostanzialmente negato l'esistenza di un credito della CP_1. Quanto ai primi due elementi, si tratta di comportamenti del tutto legittimi da cui non può desumersi che il debitore, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare il depauperamento del patrimonio. Quanto al secondo, emergerebbe in realtà che il Pt_1 aveva coinvolto la CP_1 nel corso delle trattative.

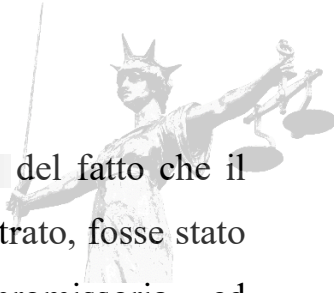


3. Si è costituita la reclamata chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata.

4. Il reclamo è infondato e l'ordinanza impugnata va confermata, sebbene con diversa motivazione quanto al *periculum in mora*.

5. In via preliminare, va osservato che, dal momento che l'udienza di discussione del reclamo si è svolta in presenza con conseguente implicita revoca del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 127 *ter* c.p.c. con cui veniva assegnato termine sino al 28.5.2025 per il deposito di note di replica, sono inammissibili in quanto irrituali le note del 28.5.2025 (parte reclamante) e del 18.6.2025 (parte reclamata). Gli unici scritti difensivi ammissibili sono perciò il reclamo e la memoria di costituzione.

6. Ciò chiarito, va innanzitutto chiarito che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere la controversia devoluta in arbitrato irrituale e per non essere applicabile l'art. 669 *quinquies* c.p.c. vigente *ratione temporis* è da ritenersi tardiva, in applicazione del principio per cui *“In tema di arbitrato, anche nel regime previgente al d.lgs. n. 40 del 2006, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione deve ritenersi propria od in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio. Tuttavia, la proposizione dell'eccezione contestualmente alla domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta non implica la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso”* (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 19823 del 22/09/2020 (Rv. 659114 - 01). In primo grado, infatti, l'eccezione di improponibilità del ricorso



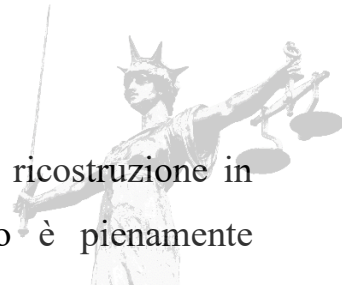
era stata posta in termini totalmente diversi – si doleva il **Pt_1** del fatto che il ricorso, annunciato come strumentale rispetto a una domanda di arbitrato, fosse stato proposto a tutela anche di crediti non ricompresi nella clausola compromissoria – ed era stata rigettata dal giudice di primo grado. Questi, con decisione qui condivisa, aveva semplicemente escluso dal *thema decidendum* le domande attinenti alla restituzione dei prestiti effettuati dalla **CP_1** in favore della Farmacia e del **Pt_1** non devoluti alla cognizione degli arbitri, limitando il *thema decidendum* ai crediti derivanti dal contratto di associazione in partecipazione. Rispetto a tale statuizione il reclamante non lamenta alcunché in questo grado di giudizio, ma muta le ragioni a fondamento dell'eccezione, proponendo di fatto un'eccezione del tutto diversa.

7. Ciò chiarito, occorre adesso passare all'esame del requisito del *fumus boni iuris*.

8. Va in primo luogo rilevata l'inammissibilità dell'allegazione svolta dalla reclamante relativa alla necessità di sottrarre dal credito dell'associato il valore dell'avviamento in quanto proposta per la prima volta in sede di reclamo. Si tratta, infatti, di un'allegazione nuova, che non può trovare ingresso in questa sede. Sebbene il reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. sia un'impugnazione a critica libera e interamente devolutiva, ad avviso del Collegio esso rimane comunque impermeabile all'allegazione di fatti preesistenti ma mai dedotti in primo grado (cfr. Trib. Termini Imerese del 12.2.2001, in Banca dati Leggi d'Italia, per cui “*Il reclamo cautelare si struttura come un rimedio diretto a censurare gli eventuali "errores in procedendo" ed "errores in iudicando" commessi dal giudice che ha emanato l'ordinanza reclamata: pertanto, il reclamante non ha la possibilità di devolvere al giudice del reclamo la cognizione di tutte le questioni che hanno costituito oggetto della precedente fase cautelare, domandando un riesame del merito di tali questioni; non può dedurre circostanze preesistenti, ma non allegare in precedenza; non può indicare nuovi mezzi di prova a sostegno delle proprie ragioni.*”). Tale soluzione appare al Collegio imposta dal dettato normativo; a mente dell'art. 669 *terdecies*,

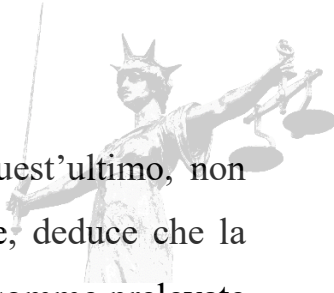


comma 4, c.p.c., infatti *“Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizioen del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel reltivo procedimento...”*. Appare allora evidente che, laddove fosse stato possibile introdurre nel procedimento ex art. 669 *terdecies* c.p.c. allegazioni nuove senza alcun limite non sarebbe stata necessaria la previsione richiamata, che acquista senso soltanto, appunto, ammettendo che con il reclamo non possano essere introdotti liberamenti fatti nuovi deducibili ma non dedotti. L’inammissibilità di allegazioni aventi ad oggetto fatti preesistenti, deducibili in primo grado ma mai dedotti, non è affatto smentita dal penultimo periodo del menzionato art. 669 *terdecies*, comma 4 (*“il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti”*), la quale si limita a prevedere che il tribunale possa assumere informazioni e documenti nuovi – dal che si afferma che anche le parti possano essere ammesse a colmare le lacune probatorie riscontrate in primo grado – ma su fatti ritualmente allegati in primo grado. La soluzione qui accolta appare poi maggiormente rispondente a una piena attuazione del principio del contraddittorio, che verrebbe leso qualora si consentisse alle parti di introdurre a piacimento fatti nuovi solamente in secondo grado, privando l’altra parte, rispetto a questi, del doppio grado di giudizio previsto per la fase cautelare e, quindi, di una fase del contraddittorio; sacrificio che, se si giustifica per i fatti sopravvenuti (cfr. art. 669 *terdecies* comma 4 c.p.c.), non trova invece adeguata giustificazione relativamente ai fatti deducibili ma non dedotti. Da ultimo, tale conclusione è perfettamente compatibile con la già ricordata natura interamente devolutiva del reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c., poiché per tale si intende un’impugnazione in cui al giudice di secondo grado è devoluta l’intera materia conosciuta dal giudice di primo grado, a prescindere dai motivi di impugnazione; il che però non implica certo che il giudice di secondo grado debba conoscere anche dei fatti non dedotti ma deducibili dalle parti in primo grado.



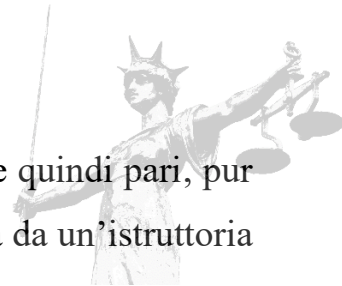
9. Così delineato il *thema decidendum*, osserva il Collegio che la ricostruzione in punto di *fumus boni iuris* svolta dal giudice di primo grado è pienamente condivisibile.

10. Le parti, coniugate, in data 3.5.1999 avevano concluso un contratto di associazione in partecipazione volto a regolare l'apporto di capitale fornito dalla moglie **CP_1** al marito **Pt_1** (pari a lire 2.880.000.000, € 1.487.400) corrispondente al 90% del prezzo di acquisto della Farmacia) per l'acquisto della Farmacia Ghiselli. Il contratto stabiliva che in caso di vendita della Farmacia *“l'associante dovrà restituire all'associato il suo apporto corrispondente al 90% (novanta per cento) del prezzo realizzato dalla vendita della Farmacia aumentato degli eventuali crediti e diminuito degli eventuali debiti di gestione della stessa Farmacia”* (art. 15, che prevedeva altresì che *“l'associato avrà diritto di assistere alle trattative di vendita a garanzia della tutela dei suoi diritti”*). Ai sensi dell'art. 17 *“tutte le imposte complessivamente dovute in caso di eventuale vendita della Farmacia da associante ed associato alla cessazione del contratto saranno a carico dell'associante per il 10% (dieci per cento) e dell'associato per il 90% (novanta per cento)”*. È pacifico che **Parte_1** abbia venduto a **Controparte_2** in data 13.3.2025, il 100% delle quote di partecipazione della Farmacia Ghiselli s.r.l. Nell'atto di compravendita si legge che il prezzo è pari a € 1.332.731 a fronte di un valore delle quote pari a € 3.600.000 (cfr. doc. 2 del fascicolo **Pt_1** primo grado). La differenza tra il prezzo indicato nell'atto di compravendita e il valore delle quote si spiega perché l'acquirente ha pacificamente compensato una parte del proprio debito con il credito, incontestato, vantato dalla società nei confronti del **Pt_1** pari a circa € 2.2. Il prezzo della cessione è quindi in realtà, in effetti, pari a € 3.600.000, soltanto che una quota di esso, pari a € 2.200.000, è stata pagata mediante compensazione tra il debito dell'acquirente e il credito di pari importo vantato dalla società Farmacia Ghiselli nei confronti del **Pt_1** per i prelevamenti effettuati da quest'ultimo dal conto corrente destinato all'esercizio dell'impresa. Relativamente al



credito della Farmacia Ghiselli s.r.l. nei confronti del **Pt_1** quest'ultimo, non negando il debito verso la società ormai estinto per compensazione, deduce che la reclamata avrebbe beneficiato dei prelevamenti di denaro perché le somme prelevate dalla Farmacia – quindi, dal conto dell'impresa individuale, atteso che sino alla costituzione della società Farmacia Ghiselli S.r.l., in cui è stata conferita l'azienda costituita dal complesso di beni organizzati per l'esercizio della farmacia denominata "Farmacia Ghiselli del dott. Nicola Magnani" l'attività economica veniva esercitata in forma di impresa individuale – sarebbero state impiegate in parte per il pagamento di imposte o mutui riferibili alla **CP_1** e in parte per l'acquisto e la ristrutturazione della casa familiare. In sostanza, il **Pt_1** deduce un controcredito nei confronti della **CP_1** di ammontare pari al *quantum* dei prelievi che sarebbe stato utilizzato a suo beneficio. L'allegazione, tuttavia, è generica, non essendo stato precisato con esattezza né il *quantum* del credito – e in proposito non possono soccorrere i documenti prodotti (da 14 a 21 del fascicolo di primo grado di parte reclamante), posto che essi non possono integrare un'allegazione deficitaria essendo la loro funzione soltanto quella di offrire sostegno probatorio alle allegazioni delle parti – né a quale titolo tali somme sarebbero dovute dalla **CP_1** (se, ad esempio, a titolo di mutuo o di arricchimento senza causa). Pertanto, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado *"Il reale valore di cessione cui la **CP_1** risulta avere diritto in misura del 90% appare quindi non la somma di cui alla cessione delle partecipazioni ma la somma ben più elevata di € 3.600.000,00."*

11. Alla **CP_1** quindi spetta il 90% di € 3.600.000, ossia € 3.240.000, da cui va sottratto l'importo di € 750.000 relativo all'immobile ove l'attività di impresa viene svolta (sul punto si fa integrale rinvio alle motivazioni dell'ordinanza reclamata, contenute a pag. 5) e l'importo di € 585.000 in forza dell'art. 17 (somma pari al 90% del totale dovuto dalla **CP_1** a titolo di imposte, calcolato sul prezzo di € 3.600.000). Non va detratto alcuna somma a titolo di credito retributivo perché non contemplato nella perizia giurata allegata all'atto di costituzione della società

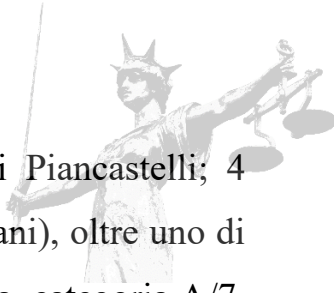


Farmacia Ghiselli S.r.l. Il credito complessivo della CP_1 appare quindi pari, pur nei limiti della presente fase cautelare fisiologicamente caratterizzata da un'istruttoria non piena, a € 1.905.000.

12. Occorre a questo passare all'esame del requisito del *periculum in mora*. Va, in proposito, richiamato il principio di diritto per cui *“La motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo può far riferimento a precisi, concreti fattori tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del "periculum in mora" può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio”* (Cass. sez. 3, Sentenza n. 2081 del 13/02/2002 (Rv. 552250 - 01)).

13. Ritiene il Collegio che il requisito in parola debba desumersi dalla capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, e non già dagli indici soggettivi valorizzati dal giudice di primo grado, nessuno dei quali è indice dell'intenzione del debitore di depauperare il proprio patrimonio allo scopo di sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione; al più, quanto al non aver fornito tutte le informazioni sulla compravendita richieste all'associato, si tratta di un comportamento che costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di associazione in partecipazione, elemento irrilevante rispetto al requisito del *periculum in mora*.

14. Osserva quindi il Collegio, quanto ai suddetti indici oggettivi dai quali desumere il *periculum in mora*, che ben difficilmente il patrimonio del Pt_1 sarebbe sufficiente a garantire il credito vantato dalla reclamata, in quanto esso risulta composto dai seguenti immobili, tutti ubicati a Castel Bolognese, Comune di circa 10.000 abitanti situato tra Faenza e Imola (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado



CP_1 : uno di categoria C/6 di 15 mq sito in Via Giovanni Piancastelli; 4 immobili di categoria A/4 sito in via Emilia Interna (totale di 13,5 vani), oltre uno di categoria F1 (quindi un mero terreno); 1 immobile sito in Via Zirona, categoria A/7, vani 9,5. Su quest'ultimo immobile, quello di maggior valore, grava ipoteca concessa con atto del 30.7.2010 (cfr. doc. 7 di parte ricorrente). Non risultano altri beni di valore. Ora, appare evidente al Collegio che il compendio immobiliare come sopra descritto sia insufficiente a costituire un'idonea garanzia patrimoniale a fronte di un credito che sfiora i 2 mln di euro, e ciò, come detto, costituisce un indice oggettivo a fronte del quale desumere la sussistenza del *periculum in mora*. L'incapacità del patrimonio del **Pt_1** di soddisfare il credito azionato con il ricorso ex art. 671 c.p.c. emerge con ancora maggiore evidenza laddove si consideri che la **CP_1** avanza ulteriori pretese creditorie, qui menzionate al solo scopo di vagliare la sussistenza del requisito del *periculum in mora*, che traggono fondamento da finanziamenti erogati al marito nel corso del tempo, fra cui il prestito dell'importo di € 392.000 (cfr. doc. 43 del fascicolo **CP_1** di primo grado).

15. Il sequestro va quindi confermato nei limiti dell'importo di € 2.000.000 (credito pari a € 1.905.000 oltre interessi e spese).

P.Q.M.

- a) rigetta il reclamo, confermato il sequestro conservativo anche presso terzi su beni immobili, mobili e crediti di **Parte_1** sino alla concorrenza dell'importo di € 2.000.000;
- b) assegna termine a parte ricorrente di giorni 60 per gli incumbenti di cui all'art. 669 *octies*, comma 5, c.p.c.
- c) spese al merito.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 115/2002.

Si comunichi.

07/07/2025

Il Presidente

Giovanni Treré



Il Giudice rel.

Gianluca Mulà

Arbitrato in Italia